

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 dicembre 2017 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

(Causa C-686/17)

(2018/C 104/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in 1° grado e ricorrente in cassazione: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Resistente in 1° grado e resistente in cassazione: Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini della determinazione della nozione di paese di origine ai sensi dell'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007⁽¹⁾ e dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013⁽²⁾ debbano essere prese in considerazione le definizioni di cui agli articoli 23 e segg. del codice doganale⁽³⁾ e all'articolo 60 del codice doganale dell'Unione⁽⁴⁾.
- 2) Se i funghi di coltivazione, raccolti nel territorio nazionale, abbiano un'origine nazionale ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, anche nel caso in cui fasi sostanziali della produzione abbia[no] luogo in altri Stati membri dell'Unione europea e i funghi medesimi siano stati trasportati nel territorio nazionale solo nei tre giorni precedenti la prima raccolta.
- 3) Se il divieto d'induzione in errore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13/CE⁽⁵⁾ e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011⁽⁶⁾ debba essere applicato anche con riguardo all'indicazione di origine di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 4) Se l'indicazione di origine di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possa essere integrata da elementi esplicativi al fine di porre rimedio all'induzione in errore vietata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13/CE e dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).